

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 22

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PISICCHIO, SANTUZ, IANNIELLO, SCALIA, MANCINI VINCENZO, BOFFARDI INES, BURO MARIA LUIGIA, AIARDI, ALIVERTI, BOTTA, CAPPELLI, CATTANEL, COSTA-MAGNA, DEL CASTILLO, FELICI, FERRARI SILVESTRO, FIORET, LA LOGGIA, LAMORTE, LO BELLO, LUCCHESI, MAGGIONI, MANTELLA, MARABINI, MAROLI, MAROCCO, MATARRESE, de COSMO, MARZOTTO CAOTORTA, NUCCI, PAVONE, PELLIZZARI, PERRONE, PEZZATI, PRANDINI, QUARENGHI VITTORIA, QUIETI, ROCELLI, SANZA, SGARLATA, SINESIO, SOBRERO, TANTALO, URSO GIACINTO, URSO SALVATORE, VERNOLA, VILLA, ZOPPI, ROGNONI, BORTOLANI, CASTELLUCCI, MEUCCI**

*Presentata il 5 luglio 1976*

### Norme di modifica dell'ordinamento universitario

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta che si presenta intende collegare, secondo alcuni recenti orientamenti sindacali, le modifiche di struttura a quelle della disciplina del personale universitario. Gli obiettivi principali da realizzare, infatti, riguardano la istituzione di organismi dipartimentali e la riqualificazione dello stato giuridico del corpo docente.

Il Dipartimento si configura come unità organica di ricerca e didattica, collocata in una dimensione dinamica, alla cui vita concorrono, con diversa graduazione, tutte le componenti della comunità universitaria di ogni ateneo.

La collocazione del consiglio di dipartimento, della giunta e del presidente in un quadro di meccanismi elettorali e di partecipazione democratica non viene disgiunta dalla considerazione delle garanzie da ap-

prestare ad ogni docente per l'esercizio delle libertà che la Costituzione repubblicana gli conferisce.

Ne discende una nuova prospettiva che intende dare una carica di « vitalità » alle istituzioni universitarie, aprendole ad un rapporto più significativo con la società civile.

Organi di dipartimento ed organi di ateneo si collegano poi armonicamente nel pieno rispetto del concetto di « autonomia universitaria » richiamato dall'articolo 33 della Costituzione.

Il nuovo disegno organizzativo si completa, infine, con la istituzione del Consiglio nazionale universitario che dovrà sostituire l'attuale prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

A fronte del nuovo modello di organizzazione che si auspica per l'università ita-

liana si propone inoltre, per logica connessione, una seria e qualificante modifica dello stato giuridico del personale docente.

L'idea del docente unico si concretizza, perciò, in un ruolo unico con scale parametriche distinte. Si intende, cioè, conservare una « carriera universitaria » con profili equamente selettivi, ma si intende, anche, rompere ogni incentivo ad una verticalizzazione parassitaria del personale docente.

La fascia di reclutamento, poi, dovrà diventare meno precaria e non dovrà prestarsi ad utilizzazioni assistenziali « clientelari ».

Naturalmente il nuovo stato giuridico, che sarà meglio definito in sede di decreti delegati, potrà funzionare a pieno regime solo dopo una fase di transizione che, gradualmente, razionalizzi e sistemi l'evoluzione di carriera del personale attualmente in servizio.

Non è il caso di esporre in dettaglio i singoli articoli che si illustrano con la loro semplice lettura; ciò che occorre chiarire, invece, è la ragione che ispira la parte transitoria della normativa sul personale.

La presente proposta di legge mira infatti anche a risolvere, con equa sollecitudine, alcuni problemi riguardanti il personale docente universitario ed il suo reclutamento, che restarono insoluti in sede di « misure urgenti » (decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766) o che da tali norme sono derivati e che emergono in maniera significativa e vistosa dalle esperienze della vita universitaria di questi ultimi anni e dalle recenti difficoltà, criticabili vicende concorsuali, nonché dall'esperienza applicativa riguardante il personale precario.

Le misure urgenti, com'è noto, furono accolte con la consapevolezza e nell'intesa che costituivano solo una prima fase nella definizione dell'assetto del personale universitario, sicché non furono presi in considerazione docenti forniti di particolari requisiti e degni, sotto molti profili, di ricoprire un posto di ruolo di professore universitario.

Il Ministro della pubblica istruzione, nella seduta del 23 novembre 1973 ed in sede di parere sugli ordini del giorno n. 9/2456/24 e n. 9/2456/29, dichiarò che i problemi sollevati dalla posizione di questi docenti si sarebbero dovuti esaminare e risolvere con opportuni provvedimenti di legge, at-

teso che le « misure urgenti » dovevano considerarsi « come un fatto evolutivo, che non approda però ancora ad una condizione stabile della docenza nelle università italiane ».

Le nuove procedure concorsuali, insieme con il rilevante numero di posti di ruolo istituiti, avrebbero dovuto contribuire a una ampia e selettiva sistemazione di questi docenti che, a causa del noto « blocco di concorsi », erano in attesa di progredire nella carriera e di dedicarsi più stabilmente al servizio didattico-scientifico nell'università. Le aspettative, purtroppo, sono andate deluse ed il Parlamento non può restare insensibile alle istanze del mondo universitario, né può disconoscere la necessità di attuare concretamente e sollecitamente lo spirito innovatore insito nei provvedimenti urgenti, valido nelle prospettive, ma distorto nella sua pratica, prima attuazione.

La crisi dell'università permane ed anzi si è aggravata, se si considera che la presente « fase transitoria » di passaggio dal vecchio al nuovo sistema vive momenti di incertezza, di reazione alla novità ed all'ampliamento dei ruoli, di arbitrio, di casualità e superficialità, di sperequazione.

Il dato che maggiormente si impone all'attenzione, e che suscita preoccupazioni sul futuro sviluppo scientifico-didattico dell'università, si evidenzia nella difficoltosa e lenta attuazione dei provvedimenti urgenti relativamente al punto più qualificante per il rinnovamento della condizione del personale docente; resta, infatti, praticamente inattuata la parte dei provvedimenti urgenti che prevedeva l'espletamento, entro l'anno accademico 1975-76, di concorsi per 7.500 nuovi posti di professore universitario di ruolo, come risulta dal fatto che alla data odierna, ad anno accademico 1975-76 già ultimato, è ancora incerta la definizione di molti concorsi relativi al primo contingente di 2.500 posti.

Il Ministro della pubblica istruzione, nelle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione istruzione della Camera nella seduta del 19 novembre 1975, diede atto che le operazioni concorsuali per il primo contingente si stanno svolgendo con una certa difficoltà ed ha comunicato che « il secondo scaglione di concorsi potrà essere bandito solamente dopo il completo esaurimento del primo scaglione e dopo una verifica non sempre facile in ordine ai raggruppamenti di materie ».

D'altra parte non si può nemmeno dimenticare che le recenti tormentate vicende concorsuali, di cui è informata anche l'opinione pubblica (per le notizie scandalose apparse sui quotidiani), hanno rivelato carenze e sperequazioni tali da impedire che si instaurasse, in diversi casi, quel clima di serenità e di obiettività che era nello spirito dei provvedimenti urgenti; d'altra parte molti docenti, forniti di particolari e qualificati requisiti di esperienza didattica ed attività scientifica, non hanno potuto ancora conseguire la naturale progressione di carriera e la stabilità che l'esito positivo dei concorsi avrebbe loro assicurato, ove non vi fossero state le lungaggini lamentate né le sperequazioni operate da talune commissioni.

Motivi di palese equità inducono ad escludere che tali docenti, dopo il ricordato « blocco dei concorsi » e le attuali « lentezze » ed iniquità concorsuali, debbano ancora attendere a lungo per conseguire la progressione nella loro carriera; resterebbero infatti inutilizzati per lungo tempo i posti che dovevano coprirsi entro l'anno accademico 1975-1976.

Alcuni dei docenti cui si riferisce la presente proposta di legge riceverebbero, dall'esito positivo dei concorsi, solo una progressione di carriera e non una promozione né una qualificazione; in effetti essi continueranno a svolgere le attuali funzioni scientifiche, didattiche e di partecipazione ad attività collegiali; l'esito positivo del concorso, quindi, serve in pratica solo ad eliminare un ostacolo alla progressione di carriera di tali docenti.

Ne consegue che la macchinosità e la lentezza delle operazioni di concorso si rivelano strumenti di iniquità ai danni proprio dei docenti più qualificati per i quali il possesso di titoli scientifici e didattici è, nella quasi totalità, di sicura evidenza.

Si consideri, per altro, che i professori stabilizzati e gli assistenti ordinari, costituiscono, rispettivamente, categorie precarie e ad esaurimento dalle quali i docenti più qualificati debbono « transitare » nel ruolo di professore universitario; di modo che tale passaggio (concretantesi in una progressione di carriera) non richiede un eccesso di meccanismi selettivi, che si giustifica solo nei confronti di aspiranti che non hanno ancora testimoniato il possesso di requisiti sufficientemente apprezzabili.

Nell'ambito dei professori stabilizzati e degli assistenti ordinari esistono, certamen-

te, docenti che, in possesso di libera docenza o di maturità o di adeguata anzianità, potrebbero degnamente assicurare, con maggiore pienezza e stabilità, la prosecuzione del servizio scientifico-didattico che essi oggi rendono all'università.

Rispetto a questi docenti, nell'attuale transitorio momento critico dell'università, le vigenti procedure concorsuali (influenzate dalla « sorte » che determina la composizione delle commissioni) si rivelano inutili e vessatorie per soddisfare celermente le esigenze dell'università italiana e la legittima aspettativa dei docenti medesimi, a progredire nella carriera ricoprendo, anche su richiesta delle facoltà interessate, i posti di ruolo istituiti con il decreto-legge n. 580 del 1973.

È evidente, quindi, l'opportunità e l'urgenza di predisporre un adeguato provvedimento che assicuri, tramite una sollecita copertura dei posti di ruolo di professore universitario, la giusta progressione di carriera dei professori stabilizzati e degli assistenti ordinari forniti di particolari requisiti che, congiuntamente all'anzianità ed alle qualifiche di servizio rivestite, possano testimoniare adeguata, apprezzabile attività scientifica e didattica.

La presente proposta di legge si colloca nella prospettiva illustrata ed assume significato di un ulteriore contributo alla sollecita definizione dell'assetto del personale docente universitario, che è premessa e condizione indispensabile per la vitalizzazione dell'università italiana.

La normativa proposta nell'articolo 18 ha natura palesemente transitoria e si riferisce ai professori stabilizzati ed agli assistenti ordinari, con l'intento quindi di rivolgere l'attenzione solo a chi già presta servizio nell'università; essa dispone in ordine alla « progressione di carriera » perché tali docenti sono già inseriti nella « carriera universitaria » e non provengono dall'esterno.

Essa individua diverse « fasce » di docenti differenziali per i titoli e l'anzianità posseduti, prevedendo meccanismi di progressione (e quindi di immissione nei ruoli di professore universitario) distinti, nella prospettiva di verifica dei titoli posseduti, secondo una graduazione di selettività via via più marcata in rapporto alla minore entità dei titoli medesimi.

In particolare si estende la procedura di immissione in ruolo, già utilizzata per gli aggregati ed i ternati scaduti, ai docenti in

possesto di tre qualifiche rilevanti e di adeguata anzianità e cioè: tenendo conto delle quattro qualifiche di stabilizzato, assistente ordinario, libero docente e maturo a cattedra, si è ritenuto di identificare « unitariamente » la fascia di quei docenti che avessero almeno tre qualifiche su quattro; in modo che i « docenti con tre qualifiche » possano conseguire più celermente la progressione prevista.

Per i docenti con due qualifiche il meccanismo del concorso riservato, condizionato alla richiesta della facoltà, è sembrato lo strumento più idoneo ad assicurare la serietà del riconoscimento di progressione e ad evitare l'arbitrarietà di una selezione « concorrenziale », effettuata da commissioni che trovino solo nella « sorte » la loro origine.

L'intento di correggere l'inevitabile scarto di « perequazione » che ogni determinazione di anzianità provoca rispetto alla reale equiparabilità di situazioni diverse emerge dalla circostanza che l'anzianità richie-

sta non è stata fissata in modo rigido all'entrata in vigore della legge.

La proposta, infine, si riporta ai provvedimenti urgenti, per richiamare la continuità ed assicurare la necessaria copertura finanziaria. Si segnala da ultimo che, per la maggior parte dei docenti considerati, la progressione di carriera non solo trova l'anzidetta copertura finanziaria, ma si realizza senza alcun onere economico immediato; tale progressione, infatti, stante la circostanza che gli interessati sono già al massimo del parametro (coincidente con quello di professore universitario), non comporta alcuna modifica retributiva immediata poiché gli stessi dovranno permanere per tre anni nella classe di stipendio corrispondente a quella in godimento.

Si confida, pertanto, in un sollecito accoglimento della presente proposta di legge che, peraltro, si profila come progetto « aperto » a ricevere tutti i contributi più validi che dovessero emergere in sede di discussione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

A partire dall'anno accademico successivo a quello di approvazione della presente legge le università italiane, le accademie e gli istituti superiori assimilati si organizzeranno in dipartimenti nei termini e con le modalità che saranno fissati dal Consiglio nazionale universitario.

Ciascun dipartimento è un'unità organica di ricerca e di didattica. Ad esso fanno capo i docenti ed il personale non docente di uno stesso settore di attività.

Il dipartimento avrà struttura elastica rispondente alle esigenze della specifica sede universitaria.

Nella fase di prima costituzione il Consiglio nazionale universitario indicherà una tipologia di dipartimenti. Ciascun ateneo può proporre la costituzione di dipartimenti non previsti in tale tipologia: tale proposta deve essere approvata dal Consiglio nazionale universitario.

In ciascun ateneo non vi può essere normalmente più di un solo dipartimento per settori affini di ricerca e didattica.

È possibile la costituzione di un unico dipartimento tra atenei della stessa regione.

## ART. 2.

L'attività del dipartimento si sviluppa secondo piani pluriennali o annuali approvati dal Consiglio di dipartimento.

## ART. 3.

All'atto della definitiva istituzione dei dipartimenti verranno soppresse le facoltà. Verrà creato il Consiglio del corso di laurea composto dal personale eletto, a rotazione, dai dipartimenti che concorrono alle attività afferenti a ciascun corso di laurea.

## ART. 4.

A seguito della istituzione dei dipartimenti verranno soppressi gli istituti.

I compiti di ricerca del personale saranno fissati dal Consiglio di dipartimento nel rispetto rigoroso delle competenze specifiche

di ciascun lavoratore. Il singolo docente ha il diritto di svolgere programmi di ricerca e didattica da lui stesso liberamente indicati in aggiunta a quelli indicatigli dal dipartimento.

ART. 5.

Il dipartimento è retto dal consiglio di dipartimento, che elegge una propria giunta e un presidente.

Il consiglio di dipartimento ha competenza programmatica e deliberante su tutta l'attività del dipartimento, ivi compresi gli atti di chiamata del personale docente, salva sempre la libertà di insegnamento e di ricerca.

La giunta cura l'attuazione delle decisioni del consiglio e predispone gli atti oggetto di decisione del consiglio (ivi compresi i bilanci preventivi e consuntivi).

ART. 6.

Il consiglio di dipartimento è composto da tutto il personale di ruolo del dipartimento, dai docenti in formazione e dagli studenti operanti nel dipartimento. Ai fini delle votazioni il consiglio forma una commissione deliberante composta: per il 25 per cento dai professori ordinari, per il 25 per cento dai professori straordinari, per il 25 per cento dal personale non docente, per il 10 per cento dai docenti in formazione, per il 15 per cento dagli studenti.

La giunta è composta rispettando le stesse proporzioni indicate per la commissione deliberante dal consiglio di dipartimento.

Il presidente viene eletto dal consiglio tra i professori di ruolo. Esso dura in carica un biennio e non è immediatamente rieleggibile.

ART. 7.

In ciascun ateneo si istituisce una assemblea di ateneo che elegge la giunta di ateneo e il rettore.

ART. 8.

L'assemblea di ateneo è costituita dai componenti le giunte di dipartimento, dai rappresentanti degli enti locali previsti nel-

l'attuale consiglio di amministrazione delle università e dai rappresentanti in numero di tre delle organizzazioni sindacali dei lavoratori a struttura confederale e con rappresentatività nazionale.

Essa ha competenza generale su tutta l'attività dell'ateneo.

In particolare formula piani di sviluppo dell'attività di ricerca e di didattica in raccordo con le esigenze del territorio e le necessità occupazionali; cura la realizzazione del diritto allo studio. Coordina l'attività dei dipartimenti e ripartisce tra essi i fondi di ateneo.

Seguendo il parere vincolante di una commissione composta per il 60 per cento da docenti ordinari decide sui piani di studio e sui corsi di laurea da attivare.

La giunta è composta da 8 membri eletti dall'assemblea dei quali 4 tra i docenti di ruolo.

#### ART. 8.

La giunta di ateneo esegue le decisioni del consiglio e può avere poteri delegati.

Il rettore presiede l'assemblea e la giunta di ateneo e viene eletto dall'assemblea tra i docenti ordinari.

#### ART. 9.

La politica nazionale universitaria viene programmata dal Consiglio nazionale universitario che sostituisce l'attuale prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Esso è composto per il 50 per cento da rappresentanti del personale delle università (di cui il 50 per cento del personale docente), per il 15 per cento da rappresentanti delle Regioni, per il 15 per cento da rappresentanti della Federazione unitaria delle confederazioni sindacali, per il 5 per cento di rappresentanti degli imprenditori, per il 10 per cento da rappresentanti degli studenti, per il 5 per cento di rappresentanti del CNEL.

Il Consiglio nazionale universitario fissa la tipologia dei dipartimenti, dà indicazioni di massima sui piani di studio e sui corsi di laurea in ragione della programmazione economica.

Deve essere sentito in merito alla creazione di nuove sedi universitarie, sulla ripartizione dei fondi destinati alle univer-

sità, per la ricerca, per l'edilizia e quanto altro di competenza dell'attuale Consiglio superiore.

ART. 10.

Le sedute degli organi collegiali sono pubbliche.

ART. 11.

I corsi di laurea hanno durata pluriennale e non sono inferiori a 4 anni.

Oltre ai corsi ufficiali ciascun ateneo può istituire corsi al cui termine venga previsto il rilascio di un attestato con valore non ufficiale.

La durata degli insegnamenti è di norma semestrale; tra la fine di un semestre e l'inizio del successivo si svolgeranno le prove di esami.

ART. 12.

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato alla emanazione di decreti aventi forza di legge per disciplinare lo stato giuridico e il trattamento economico del personale docente e non docente delle università, secondo i principi fissati negli articoli seguenti.

I docenti dovranno osservare il tempo pieno. Dovrà fissarsi l'incompatibilità tra l'attività universitaria e quella parlamentare o di Governo, di sindaco, di presidente e componente delle giunte provinciali e regionali. Non è consentito svolgere attività professionale, né essere iscritti in albi professionali a meno che non si tratti di albi speciali per lo svolgimento di attività commissionate ai dipartimenti i cui proventi saranno devoluti per il 40 per cento all'ateneo, per il 30 per cento al dipartimento e per il 30 per cento ai docenti che hanno svolto tali attività.

Nel caso di attribuzione di cariche pubbliche il docente è collocato di ufficio in aspettativa.

Il docente che desidera svolgere attività professionale può chiedere di essere collocato in aspettativa.

Ciascun docente deve prestare 15 ore settimanali per l'attività didattica. Dopo quattro semestri di effettiva attività presso il dipartimento ogni docente ha diritto a godere di un semestre libero da impegni



specifici da dedicare alla ricerca, anche senza frequentare il proprio dipartimento.

Per fondati motivi di studio può essere consentito che il docente svolga la propria attività, per periodi di tempo predeterminati e non superiori a 2 anni in un decennio, all'estero senza che gli si sospenda la retribuzione, che può cumularsi con gli emolumenti eventualmente corrisposti dallo Stato estero. La stessa norma si applica al personale a contratto.

Il docente può, per motivi di ricerca, chiedere di svolgere temporaneamente la propria attività presso altro dipartimento.

Il docente nominato rettore, presidente del consiglio, della giunta di dipartimento, componente della giunta di ateneo, componente del Consiglio nazionale universitario è esonerato di ufficio dall'insegnamento.

ART. 13.

La formazione ed il reclutamento dei docenti universitari avverrà nell'ambito del personale a contratto, assunto per un quinquennio a seguito di concorso svolto da una commissione di dipartimento che valuterà formazione e titoli dei candidati, sottoponendoli eventualmente ad esame-colloquio. Nel quinquennio il contrattista progredirà dal parametro iniziale 243 al parametro 317. In caso di mancato passaggio nel ruolo di docenti, il contrattista sarà trasferito in un'amministrazione pubblica.

ART. 14.

Il ruolo unico dei professori universitari si articolerà in due scale parametriche distinte in relazione alle differenti qualifiche; il professore universitario con qualifica di straordinario avrà uno sviluppo di carriera, che, iniziando dal parametro 387, terminerà al parametro 700 in un arco di tempo non superiore a 12 anni; il professore con qualifica di ordinario, iniziando dal parametro 443, terminerà la sua progressione al parametro 825, in un arco di tempo di 12 anni.

ART. 15.

Ogni anno dovranno essere banditi concorsi per professore universitario con la qualifica di straordinario per una quota

non inferiore all'80 per cento dei posti di ruolo disponibili per tale qualifica, cui può partecipare solo il personale a contratto. La commissione sarà composta di 2 membri del dipartimento interessato e di 3 di altri dipartimenti. Il professore straordinario può assumere la qualifica di ordinario e progredire ulteriormente nella carriera, previo giudizio di idoneità nazionale cui può chiedere di essere sottoposto al raggiungimento del parametro 700; la commissione sarà composta da due professori ordinari del dipartimento di appartenenza e da tre di altri dipartimenti.

Ogni anno potranno essere banditi concorsi per professori universitari con la qualifica di ordinario per una quota non superiore al 10 per cento del numero dei docenti ordinari delle discipline messe a concorso: la commissione di 5 membri sarà eletta dai dipartimenti interessati.

ART. 16.

A decorrere dall'anno accademico 1976-1977 e sino all'anno 1978-79 sono annualmente banditi concorsi per 2.000 posti del personale a contratto. Nei medesimi tre anni accademici verranno banditi concorsi per 9.000 posti di professore straordinario cui potrà partecipare, secondo l'ordine di anzianità, il personale a contratto con almeno quattro anni di servizio nell'università. Gli attuali contrattisti, gli assegnisti ed i borsisti sono inquadrati nel personale a contratto, con ricostruzione di carriera in base all'anzianità maturata anche con il servizio prestato a titolo diverso.

ART. 17.

Gli assistenti di ruolo ed i professori incaricati esterni verranno inquadrati nel ruolo dei professori universitari, con la qualifica di straordinario, all'atto del conseguimento di un giudizio di idoneità espresso da una commissione composta da tre professori del dipartimento cui appartengono e due di altri dipartimenti.

Gli assistenti di ruolo che siano professori incaricati ed i professori stabilizzati sono inquadrati, a domanda, nel ruolo di professore universitario con la qualifica di straordinario.

Gli assistenti ordinari che siano professori incaricati ed abbiano maturato un'an-

zianità di servizio di 12 anni sono inquadrati nel ruolo di professore universitario, con qualifica di ordinario, all'atto del conseguimento del giudizio di idoneità nazionale previsto dal precedente articolo 15.

Gli assistenti di ruolo che raggiungano il parametro 443 e siano professori stabilizzati sono inquadrati, a domanda, nel ruolo di professore universitario con qualifica di ordinario.

Gli attuali professori straordinari ed ordinari sono inquadrati di diritto nel ruolo di professore universitario con la qualifica di ordinario e con attribuzione del parametro superiore a quello in godimento ovvero di 5 scatti biennali.

#### ART. 18.

Sino all'entrata in vigore dei decreti previsti nel precedente articolo 12, le qualifiche di professore stabilizzato, assistente ordinario, libero docente confermato e maturo a cattedra costituiscono titoli idonei per la progressione di carriera tramite l'immissione nel ruolo dei professori universitari. I docenti che rivestano almeno tre delle qualifiche indicate nel comma precedente, al raggiungimento di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni come professore incaricato o assistente ordinario, sono collocati, a domanda, nel ruolo dei professori universitari, secondo le modalità fissate nell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I docenti che rivestono due delle predette qualifiche e siano in servizio presso l'università, al raggiungimento di un'anzianità di almeno cinque anni come professore incaricato od assistente ordinario, possono essere chiamati, anche da facoltà diversa da quella di appartenenza, a ricoprire la cattedra nella disciplina cui si riferiscono i titoli posseduti ovvero in disciplina affine. La chiamata può effettuarsi dopo l'immissione in ruolo dei docenti di cui al comma precedente ed è subordinata unicamente all'esito favorevole di un concorso riservato, della cui commissione giudicatrice devono fare parte due professori delle discipline messe a concorso designati dai consigli ristretti delle facoltà interessate, anche fuori del proprio ambito, e da un professore sorteggiato, ai sensi dell'articolo 2, sesto comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580.

Le immissioni in ruolo ed i concorsi suddetti sono effettuati nell'ambito dei posti di ruolo istituiti con l'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, e non ancora coperti.

Prima di effettuare gli inquadramenti suddetti le facoltà dovranno disporre le chiamate per trasferimento sulla base delle domande pervenute entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 19.

All'entrata in vigore della presente legge tutto il personale non docente in servizio da almeno un anno è inquadrato in ruolo.

ART. 20.

I livelli funzionali e retributivi del personale non docente sono 7 ed in essi vanno inquadrati i lavoratori in ragione delle mansioni svolte e con riconoscimento del servizio pre-ruolo.